



ACCORDO SINDACALE

Attuazione art. 17 CCI 2022-2024

La Delegazione di Parte Pubblica e la Delegazione di Parte Sindacale

Visto il CCNL dei Dipendenti del Comparto Università, sottoscritto in data 16 ottobre 2008;

Visto il CCNL del personale del comparto Istruzione e Ricerca, relativo al triennio 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018;

Visto il CCI per il triennio 2022-2024, sottoscritto presso A.P.Ra.N. in data 13 giugno 2023;

Preso atto, in particolare, di quanto disposto dall'art. 17 del CCI di cui al punto precedente: *“raccordo tra i diversi sistemi incentivanti”, il quale prevede che “Al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili e garantire al contempo opportuni meccanismi di bilanciamento nell’erogazione dell’insieme dei compensi incentivanti, le parti concordano che il personale TA che beneficia dei compensi aggiuntivi di cui all’art. 3 del “Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità”, emanato con DR 759/2020, è soggetto, per l’anno di competenza in cui ha beneficiato degli incentivi di premialità a tetti nell’erogazione dei sistemi incentivanti”;*

Preso atto di quanto specificato nel comma 2 dell’articolo citato al punto precedente, secondo cui *“la decurtazione va proporzionata a:*

- *importo effettivamente corrisposto a titolo di incentivazione di Dipartimento di Eccellenza;*
- *categoria contrattuale di appartenenza;*
- *ruolo effettivamente ricoperto all’interno dell’organizzazione”;*

Preso atto, inoltre, che in tale accordo le parti si sono impegnate *“a definire, in sede di contrattazione decentrata, le concrete modalità e i metodi di calcolo dell’effettiva riduzione relativamente al trattamento accessorio, entro due mesi dalla data della sottoscrizione definitiva del presente CCI”;*

Preso atto che le risorse da destinare al PTA che non beneficia dei compensi aggiuntivi di cui all’art. 3 del “Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la premialità”, recuperate ai sensi del presente accordo, rientrano nelle risorse complessive già stanziare ad opera del CCI A.P.Ra.N. citato in premessa;

Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti della PAT, in data 26 maggio 2023, ha attestato, in applicazione del D.lgs. 142/2011, la compatibilità finanziaria del CCI A.P.Ra.N con gli strumenti di programmazione e di bilancio e che, per tanto, il presente accordo non risulta soggetto al controllo dei revisori dei Conti in materia di contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 40 bis del vigente CCNL;



Concordano quanto segue:

in riferimento alla modalità di calcolo dell'effettiva riduzione del trattamento accessorio di cui all'art. 17 del CCI citato in premessa:

nel caso in cui il dipendente abbia percepito un incentivo, ex Dipartimenti di Eccellenza, che ecceda la franchigia fissata in:

- euro 400,00 per i percettori di incentivo ex art. 10 o 12 CCI 2022-2024 maggiore o uguale a € 1.600;
- euro 450,00 per i percettori di incentivo ex art. 10 o 12 CCI 2022-2024 maggiore di € 1.010 e minore di € 1.600;
- euro 600,00 per i percettori di incentivo ex art. 10 o 12 CCI 2022-2024 fino a € 1.010;

si dà luogo ad una decurtazione dell'incentivazione da liquidare ex artt. 10 o 12 del CCI (calcolata in esito alla valutazione) per il medesimo anno di competenza; la decurtazione è applicata in forma variabile, nella misura di seguito specificata:

- Incentivazione accessoria ex art. 10 o 12 CCI 2022-2024 maggiore o uguale a € 2.200: decurtazione pari al 65% da applicare sulla quota di incentivo CCI che eccede la franchigia;
- Incentivazione accessoria ex art. 10 o 12 CCI 2022-2024 maggiore di € 1.600 e minore di € 2.200: decurtazione pari al 55% da applicare sulla quota di incentivo CCI che eccede la franchigia;
- Incentivazione accessoria ex art. 10 o 12 CCI 2022-2024 maggiore di € 1.010 e minore o uguale a € 1.600: decurtazione pari al 45% da applicare sulla quota di incentivo CCI che eccede la franchigia;
- Incentivazione accessoria ex art. 10 o 12 CCI 2022-2024 fino a € 1.010: decurtazione pari al 35% da applicare sulla quota di incentivo CCI che eccede la franchigia.

L'importo così determinato va, quindi, a decurtare il premio di merito individuale (ex art. 10) o l'incentivo ex art. 12 spettanti per l'anno di riferimento.

Per incentivi ex Dipartimenti di Eccellenza di importo pari o inferiore alla franchigia non si applica alcuna decurtazione sugli incentivi erogati ai sensi del CCI.

Il presente accordo trova applicazione con riferimento agli importi liquidati come incentivo di eccellenza a partire dall'anno di competenza 2023.

La Delegazione di parte pubblica

Prof. Franco Fraccaroli (f.to)

La Delegazione di parte sindacale

OO.SS.:



Prof. Matteo Borzaga (f.to)

Dott. Mario Depaoli (f.to)

FLC-CGIL

Dott. Flavio Rossi (f.to)

Dott.sa Veronica De Sanctis (f.to)

Federazione UIL SCUOLA RUA

Dott. Filippo Moser (f.to)

CISL FSUR

Dott. Fabio Sartori (f.to)

ANIEF

Dott. Giuseppe Giallongo Cravè (f.to)

R.S.U.: Dott.sa Veronica De Sanctis (f.to), Dott. Flavio Rossi (f.to), dott. Lorenzo Varponi (f.to),
Dott.ssa Maria Pilar Pastor (f.to); dott. Filippo Moser (f.to).